

- 4) Se ai fini delle risposte da dare alle suddette questioni sia rilevante il fatto che la Sezione disciplinare e la Corte costituzionale non garantiscono una tutela giurisdizionale effettiva a causa della mancanza di indipendenza e delle accertate violazioni delle disposizioni relative alla nomina dei loro membri.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 15 dicembre 2020 —  
Unilever Italia Mkt. Operations Srl/ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**

**(Causa C-680/20)**

(2021/C 79/28)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Unilever Italia Mkt. Operations Srl

*Resistente:* Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Al di fuori dei casi di controllo societario, quali sono i criteri rilevanti al fine di stabilire se il coordinamento contrattuale tra operatori economici formalmente autonomi e indipendenti dia luogo ad un'unica entità economica ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE; se, in particolare, l'esistenza di un certo livello di ingerenza sulle scelte commerciali di un'altra impresa, tipica dei rapporti di collaborazione commerciale tra produttore e intermediari della distribuzione, può essere ritenut[a] sufficiente a qualificare tali soggetti come parte della medesima unità economica; oppure se sia necessario un collegamento «gerarchico» tra le due imprese, ravvisabile in presenza di un contratto in forza del quale più società autonome si «assoggettano» all'attività di direzione e coordinamento di una di esse, richiedendosi quindi da parte dell'Autorità la prova di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell'impresa, cioè sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale e commerciale.
- 2) Al fine di valutare la sussistenza di un abuso di posizione dominante attuato mediante clausole di esclusiva, se l'articolo 102 TFUE vada interpretato nel senso di ritenere sussistente in capo all'autorità di concorrenza l'obbligo di verificare se l'effetto di tali clausole è quello di escludere dal mercato concorrenti altrettanto efficienti, e di esaminare in maniera puntuale le analisi economiche prodotte dalla parte sulla concreta capacità delle condotte contestate di escludere dal mercato concorrenti altrettanto efficienti; oppure se, in caso di clausole di esclusiva escludenti o di condotte connotate da una molteplicità di pratiche abusive (sconti fidelizzanti e clausole di esclusiva), non ci sia alcun obbligo giuridico per l'Autorità di fondare la contestazione dell'illecito antitrust sul criterio del concorrente altrettanto efficiente.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 22 dicembre 2020 — SIA DOBELES HES/ Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija**

**(Causa C-702/20)**

(2021/C 79/29)

*Lingua processuale: il lettone*

**Giudice del rinvio**

Augstākā tiesa (Senāts)